



REGOLAMENTO COMUNALE

**CONCERNENTE LA VIDEOSORVEGLIANZA
SUL TERRITORIO GIURISDIZIONALE
DEL COMUNE DI MAGGIA**

Regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Maggia

Basi legali

art. 16 della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997, artt. 2, 13 cpv. 1 lett. a, 42 cpv. 2, 186 e segg. della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), Legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP);

Art. 1 - Oggetto e scopo

¹ Il presente Regolamento disciplina l'installazione di videocamere sul territorio del Comune di Maggia, rispettivamente l'elaborazione e la conservazione dei dati personali registrati allo scopo di: monitorare il traffico, proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche e il loro esercizio dalle azioni manifestamente illegali.

² Il Municipio emana una specifica ordinanza d'esecuzione in materia.

Art. 2 - Utilizzazione e principi

Il Municipio decide la posa e l'uso di videocamere nel rispetto dei principi di proporzionalità e di finalità.

Art. 3 - Responsabilità

¹ Il Municipio vigila sull'applicazione e sul rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati. A questo scopo esso può definire un servizio o singole persone responsabili.

² In quest'ultimo caso il Municipio garantisce che il presente regolamento verrà da questi osservato per il tramite di condizioni, convenzioni od in altro modo.

Art. 4 - Informazione al pubblico

Le aree soggette a videosorveglianza devono essere adeguatamente segnalate.

Art. 5 - Registrazione

¹ Le riprese effettuate dalla videosorveglianza possono essere registrate e conservate il tempo strettamente necessario, in particolare per rilevare eventuali violazioni di legge.

Salvo nei casi di cui al seguente capoverso, le registrazioni sono cancellate al più tardi dopo 7 giorni.

² Se le registrazioni si riferiscono ad un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale possono essere conservate fino alla loro trasmissione alle autorità competenti di cui all'art. 6.

Art. 6 - Trasmissione dei dati a terzi

¹ Di principio i dati personali registrati non sono trasmessi a terze persone.

² Nel caso di procedimenti civili o amministrativi, nei quali è parte o coinvolto il Comune, è possibile la trasmissione dei dati personali registrati solo su richiesta delle relative autorità e solo nella misura in cui è necessaria allo svolgimento del procedimento.

Per il perseguimento di reati penali è possibile la trasmissione dei dati registrati su indicazione o richiesta delle Autorità competenti.

³ I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

Art. 7 - Protezione dei dati

¹ Il Municipio, e per esso il servizio o le persone designate, adotta tutte le misure necessarie ad evitare l'abuso, la distruzione, la perdita accidentale o dolosa dei dati personali nonché l'elaborazione non consentita o non conforme alle finalità delle registrazioni.

² Per quanto non esplicitamente previsto dal presente regolamento, fanno stato le norme della legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

Art. 8 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte della competente autorità cantonale.

Approvato nella seduta del Consiglio comunale del 25.10.2016.

PER IL CONSIGLIO COMUNALE:

Il Presidente:
Christian Ferrari

Il Segretario:
Luca Invernizzi

Il Municipio certifica che il presente Regolamento è stato esposto all'albo comunale per un periodo di 30 giorni dal 28.10.2016 al 28.11.2016.

PER IL MUNICIPIO:

Il Sindaco:
Aron Piezzi

Il Segretario:
Luca Invernizzi

Questo Regolamento è stato approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con risoluzione del 09.01.2017